

DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

-----  
DELIBERAZIONE NUMERO 14 DEL 26-03-14  
-----

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE  
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

-----  
L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

DEL DUCA ANTONIO	P	ROMANELLI FRIDA	P
VAGNETTI ERALDO	P	VIRGILI CLAUDIO	P
MAZZONI PIETRO	P	CLEMENTI PATRIZIA	A
BOTTICELLI DOMENICO	P	FERRI DOMENICO	P
TANCREDI RENZO	P	GRADOZZI FRANCESCO	A
NICOLAI ROBERTO	P	VITTORI CLAUDIO	A
D'ERASMO FRANCESCO	P		

=====

risulta presente/assente l'assessore esterno:

=====

MAZZONI GIANFRANCO

=====

Assegnati n.[12] In carica n.[12] Assenti n.[ 3] Presenti n.[ 10]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. DOTT.SSA CARLA CONCETTI

Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):**

**669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli.**

**671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga** a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

**676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.** Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.**

**677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.**

**678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.**

**679.** Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

**681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,** quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**682. Con regolamento** da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

**a) per quanto riguarda la TARI:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**b) per quanto riguarda la TASI:**

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,** le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**692.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

**TENUTO CONTO** che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

**RITENUTO** opportuno stabilire l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

**A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :**

**a1) Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**a2) Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**VISTA** la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2014** con la quale è stato approvato il **Regolamento** per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

**VISTA** la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/03/2014** con la quale è stato approvato il **piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014**;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione** ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

**ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi** ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 ;

Con voti unanimi favorevoli;

## **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) **di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014** :

- **ALIQUOTA 2,00 (due) per mille**

**(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)**

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

b) la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille;

- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili;

3) **di determinare le seguenti detrazioni**, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:

**A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :**

**a1) Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**a2) Per pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**DETRAZIONE** : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 50,00** (cinquanta/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte** :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo

individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :**

- pubblica sicurezza e vigilanza

€ \_\_\_\_\_ 42'643,00 \_\_\_\_\_

- tutela del patrimonio artistico e culturale

€ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

- servizi cimiteriali

€ \_\_\_\_\_ 5'900,00 \_\_\_\_\_

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica

€ \_\_\_\_\_ 53'330,00 \_\_\_\_\_

- servizi socio-assistenziali

€ \_\_\_\_\_ 37'158,00\_ + 27'376,00 \_\_\_\_\_

- servizio di protezione civile

€ \_\_\_\_\_ 3'000,00 \_\_\_\_\_

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

€ \_\_\_\_\_ - - \_\_\_\_\_

- altri servizi

€ \_\_\_\_\_ - - \_\_\_\_\_

**6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;**

**7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 26/03/2014;**

**8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

**9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.**

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 26.03.2014

GIUNTA

CONSIGLIO

Attestazione copertura finanziaria spesa di € .....	
Parere in ordine alla regolarità contabile favorevole	
Competenza <input checked="" type="checkbox"/> Residui <input type="checkbox"/> 200...Cap ..... Tit ..... Funz ..... Serv ..... Interv ...	
Lì 26.03.2014	Il Responsabile del Servizio Dott. Antonio Del Duca
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE	
Lì 26.03.2014	Il Responsabile del Servizio Dott. Antonio Del Duca
Visto di conformità dell'azione amministrativa. Il Segretario Comunale esprime parere favorevole	
Lì 26.03.2014	Il Segretario Comunale Dott.ssa Carla Concetti



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente  
DEL DUCA ANTONIO

IL Segretario Comunale  
DOTT.SSA CARLA CONCETTI

-----  
Prot. N. Li 31-03-14  
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000,n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.  
Viene inviata al Co.Re.Co. di Ancona:  
[] ai sensi dell'art.126 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;  
[] ai sensi dell'art.127 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì 31-03-14

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA CARLA CONCETTI

-----  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 31-03-14 al 15-04-14 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno

[] decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co (Art.134, comma 1 del D.Lgs. 267/2000);

[] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art.134, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Addì

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA CARLA CONCETTI

-----  
- O R G A N O R E G I O N A L E D I C O N T R O L L O -  
-----

Prot. N. li

Esaminata nella seduta del \*\*\*\*\*

Il Segretario  
F.to

IL PRESIDENTE  
F.to